

# Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr);

visto l'articolo 13 della legge del 20 giugno 2014<sup>2</sup> sulle derrate alimentari (LDerr),<sup>3</sup>  
*ordina:*

## Sezione 1: Campo d'applicazione

### Art. 1<sup>4</sup>

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>5</sup> sulle importazioni agricole.

## Sezione 2: Importazione

### Art. 2<sup>6</sup> Contingente doganale di uova di volatili in guscio

Il contingente doganale n. 09 (uova di volatili in guscio) è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:

- a. contingente doganale parziale n. 09.1 (uova di consumo di galline *Gallus domesticus*);
- b. contingente doganale parziale n. 09.2 (uova di trasformazione di galline *Gallus domesticus*);
- c. contingente doganale parziale n. 09.3 (uova da cova che non provengono da galline *Gallus domesticus*).

RU **2003** 4947

<sup>1</sup> RS **910.1**

<sup>2</sup> RS **817.0**

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 283).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 9 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5325).

<sup>5</sup> RS **916.01**

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 684).

**Art. 2a<sup>7</sup>** Contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2

<sup>1</sup> Le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 e 09.2 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

<sup>2</sup> Il contingente doganale parziale n. 09.1 è liberato come segue:

- a. il 65 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- b. il 35 per cento dal 1° settembre al 31 dicembre.

**Art. 2b<sup>8</sup>** Contingente doganale parziale n. 09.3

La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 non è disciplinata. Tutte le importazioni possono essere effettuate all'aliquota di dazio del contingente (ADC).

**Art. 3** Contingenti doganali per prodotti di uova<sup>9</sup>

La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.

**Art. 4<sup>10</sup>** Mercati

<sup>1</sup> Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati all'ADC al massimo 50 chilogrammi lordi di uova di consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza che il quantitativo importato venga computato sul contingente doganale parziale.

<sup>2</sup> Per l'importazione di uova di consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex si applica il regolamento del 1° dicembre 1933<sup>11</sup> concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche. Le uova di consumo importate da tali zone franche non vengono computate sul contingente doganale parziale n. 09.1.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue il presente articolo.

**Art. 5<sup>12</sup>** Disposizioni per uova di trasformazione secondo l'impiego

Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per

<sup>7</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 684).

<sup>8</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 684).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 684).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 684).

<sup>11</sup> RS **0.631.256.934.953**

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

analogia le disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 2005<sup>13</sup> sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>14</sup> sulle dogane.

### Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline *Gallus domesticus*

#### Art. 6

<sup>1</sup> Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l'elenco dei Paesi per la statistica del commercio estero della Svizzera<sup>16,17</sup>.

<sup>3</sup> L'esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L'UDSC<sup>18</sup> le applica nell'ambito dell'imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.<sup>19</sup>

### Sezione 4: Contributi

#### Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione

<sup>1</sup> In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.

<sup>2</sup> Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.

<sup>3</sup> Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova di

<sup>13</sup> RS 631.0

<sup>14</sup> RS 631.01

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3061).

<sup>16</sup> [www.bazg.admin.ch](http://www.bazg.admin.ch) > Temi > Statistica del commercio estero > Metodi / Metadati > Metadati > Partner commerciali > Elenco dei Paesi

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 684).

<sup>18</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 58 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica le azioni sul suo sito Internet.<sup>20</sup>

<sup>4</sup> I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all'inizio dell'azione.

#### **Art. 8<sup>21</sup>**

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 9<sup>22</sup>** Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.

#### **Art. 10<sup>23</sup>**

#### **Art. 11** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>24</sup> concernente il mercato delle uova è abrogata.

#### **Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 684).

<sup>21</sup> Abrogato dall'all. 9 n. 13 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4145).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 684).

<sup>23</sup> Abrogato dalla cifra IV n. 73 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

<sup>24</sup> [RU **1999** 126, **2001** 2513, **2002** 2841]

*Allegato*<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Abrogato dall'all. 7 n. 9 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5325).

